



COMUNE DI MORGANO

Provincia di Treviso

- Immediatamente Eseguibile
- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione
del giorno 21/02/2019, ore 20.04*

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventuno** del mese di **Febbraio** alle ore **20.04** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

	Cognome e nome		Presenti	Assenti
1	ROSTIROLLA DANIELE	Sindaco	X	
2	ROSSETTO ALBERTO	Vice Sindaco		X
3	BASSO DOMENICO	Consigliere	X	
4	PASQUALETTO ELENA	Consigliere	X	
5	BUSI ANGELI DINO	Consigliere	X	
6	SCHIAVON FRANCO	Consigliere	X	
7	PAVANETTO GIULIANO	Consigliere	X	
8	LIBRALESSO EZIO	Consigliere	X	
9	LAZZARO ENRICO	Consigliere	X	
10	BOSCARDIN CARLO	Consigliere	X	
11	VETTOR ANDREA	Consigliere	X	
12	MIATELLO FRANCESCO	Consigliere	X	
13	FAVARO RENZO	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. Dr. **LONGO SILVANO**.

Il sig. **ROSTIROLLA DANIELE**, nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Sigg: Pasqualetto Elena, Favaro Renzo, Libralesso Ezio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- che l'IMU non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- la non applicazione altresì del tributo alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

- matrimonio; ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
 - l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs.vo 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTA la legge di stabilità 2016, del 28 dicembre 2015 n. 208;

PRESO ATTO che le misure adottate con la legge di stabilità 2016 in materia di tributi locali, in particolare IMU e TASI, sono finalizzate alla riduzione del carico fiscale per cittadini e alla semplificazione degli adempimenti, e si tratta essenzialmente della eliminazione della tassazione sull'abitazione principale, della consistente riduzione della rendita catastale relativa agli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E (cosiddetti "imbullonati"), delle modifiche concernenti l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, nonché della sospensione per l'anno 2016 degli aumenti dei tributi locali e regionali;

PRESO ATTO che la legge di stabilità 2016 ha rideterminato i criteri di accatastamento escludendo i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" dall'ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolta; nella legge di stabilità 2016 è previsto il ristoro ai Comuni della perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili;

VISTO l'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari, che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'IMU; si precisa che tali disposizioni si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai

sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;

PRESTO ATTO che la lett. 0a) succitata stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale;

PRESO ATTO che se l'abitazione concessa in comodato è d'interesse storico (fatto per cui scatta già una riduzione del 50% della base imponibile) le due agevolazioni si cumulano, avendo finalità diverse: in questo caso, l'imposta sarà pagata sul 25% della base imponibile; ovviamente non potrà verificarsi il cumulo con la riduzione del 50% prevista per i fabbricati inagibili, in quanto questi possono essere dati in comodato, ma non usati per fini abitativi;

PRESTO ATTO che la lett. a) del comma 10 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 ha eliminato al comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale; si precisa che, a decorrere dall'anno 2016, i comuni non possono più prevedere, attraverso l'esercizio della propria potestà regolamentare, tale forma di equiparazione, in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire l'“individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”; il comune può, comunque, stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 13 della Legge n. 208/2015 dispone l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 504/92, per i terreni agricoli:

- ricadenti in zone montane o collinari, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di ubicazione, quindi anche nei Comuni di pianura;

si precisa inoltre che per i terreni posseduti ma non condotti, limitatamente ai Comuni non ricompresi nella suddetta circolare del 14 giugno 1993 n. 9, l'IMU è ancora dovuta, applicando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135;

PRESO ATTO che in riferimento agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, ai sensi dell'art.1 comma 53 della L. 208/2015, l'imposta determinata, applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 15, Legge 208/2015, assimila all'abitazione principale anche le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti;

PRESO ATTO che il possesso di abitazioni rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, quindi quelle destinate ad abitazioni dei dipendenti, siano essi assunti a tempo determinato o indeterminato per almeno 100 giornate lavorative, sebbene rivestano carattere abitativo, non preclude l'accesso all'agevolazione; ciò in quanto “è stato lo stesso legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all'esercizio dell'agricoltura e non abitativo”; quindi, al fine

del numero dei fabbricati, ad uso abitativo, da considerare per ottenere l'agevolazione, non si considerano le abitazioni rurali ad uso strumentale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24 luglio 2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04 settembre 2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22 luglio 2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015, confermando le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO senza introduzione di alcuna detrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05 maggio 2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016, confermando le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO senza introduzione di alcuna detrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27 febbraio 2017, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, confermando le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO senza introduzione di alcuna detrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 febbraio 2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018, confermando le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO senza introduzione di alcuna detrazione;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

TENUTO CONTO della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

PRESO ATTO che il comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, perseguendo lo stesso obiettivo previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (poi abrogato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201); il comma 26 in esame precisa che la sospensione dell'efficacia persegue il fine di contenere il livello della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2017, del 11 dicembre 2016 n. 232 e la Legge di Bilancio 2018, del 27 dicembre 2017 n. 205 avevano previsto la proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per gli anni 2017 e 2018;

VISTA la Legge di Stabilità 2019, del 30 dicembre 2018 n. 145, nella quale viene meno la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi locali;

RITENUTO comunque di non prevedere aumenti dei tributi e di confermare dunque per l'anno 2019 le aliquote in essere;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/09/2014;

PRESO ATTO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;

PRESO ATTO che i regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it; per l'IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013) e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI - in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa;

PRESO ATTO che ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, i regolamenti e le delibere in materia di IMU, TASI e TARI - ai sensi delle disposizioni appena richiamate - devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it); tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

PRESO ATTO che per quanto concerne, poi, il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe, si precisa che, per l'IMU e la TASI, l'inserimento deve avvenire entro il 21 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve essere effettuata dal Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel Portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze

- dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
 - in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011; art. 9-bis del D.L. 47/2014); l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;

VALUTATO quanto sopra, tenuto conto delle modifiche che si susseguono nella disciplina tributaria, considerati altresì le esigenze di bilancio, i programmi adottati e i servizi da garantire, si è proceduto a stimare la base imponibile e il relativo gettito con il conseguente margine di aleatorietà;

VISTO il D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

DATO ATTO che la scadenza per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2019 è stata prorogata al 31 marzo 2019, con decreto del Ministro dell'interno del 25.01.2019, (G.U. n. 28 del 02.02.2019);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 24.07.2018 “ Approvazione schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019–2021 da sottoporre al Consiglio Comunale”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2018 “Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.01.2019 “ Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019–2021: aggiornamento, da sottoporre al Consiglio Comunale”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 28.01.2019 di approvazione dello schema di bilancio 2019-2021, che prevede, nel rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, una entrata della quota di competenza comunale dell'Imu per il 2019 pari ad € 440.000,00;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dal responsabile del servizio amministrativo-finanziario;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario per l'anno 2019;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 30.04.2018 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico per il periodo dal 01.05.2018 al 30.06.2019;
- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29/12/2010;- il regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/1997;

CON VOTI:

Presenti n. 12
Favorevoli n. 8
Astenuiti n. 4 (Miatello, Favaro, Vettor, Boscardin)
Contrari n. /

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;
- 2) di mantenere per l'anno 2019 le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria, senza introduzione di alcuna detrazione, a conferma delle aliquote stabilite per l'anno 2018:
 - ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO (detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9);
- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;
- 4) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it della presente delibera, ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013) e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, con trasmissione esclusivamente telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Con separata votazione unanime e palese,

CON VOTI:

Presenti n. 12
Favorevoli n. 8
Astenuiti n. 4 (Miatello, Favaro, Vettor, Boscardin)
Contrari n. /

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto PAVAN LUIGINA

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Fto Pavan Luigina

IL PRESIDENTE
Fto **ROSTIROLLA DANIELE**



IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. LONGO SILVANO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n° Reg: _____

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____

Morgano, li _____

Fto **IL MESSO COMUNALE**
Gianni Stefanon



IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. Silvano Longo**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO SILVANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. Silvano Longo**

Morgano, li _____


